



# COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29/01/2018

**OGGETTO:  
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(COMPONENTE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2018**

L'anno 2018, addì 29 del mese di gennaio alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria in seduta pubblica il CONSIGLIO COMUNALE.

Sono presenti al momento della trattazione della deliberazione i Consiglieri:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO
GENNARI ANDREA	SINDACO	P
CAGALLI STEFANO	CONSIGLIERE	P
FAZIONI MONICA	CONSIGLIERE	P
BIANCHI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
PERAZZINI MARCO ANDREA	CONSIGLIERE	P
GALLO VERONICA	CONSIGLIERE	P
CONTARELLI LUCIANA	CONSIGLIERE	P
GOBBI LARA	CONSIGLIERE	P
LEARDINI NICOLA	CONSIGLIERE	P
FABEN MARICA	CONSIGLIERE	P
GIULIETTI CARLO	CONSIGLIERE	P
TOSCO NICOLETTA	CONSIGLIERE	P
ROSESTOLATO ANGELICA	CONSIGLIERE	P

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. CHIARA MAZZOCCO.

Il Sindaco-Presidente GENNARI ANDREA chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (COMPONENTE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2018**

**Sindaco** cede la parola all'Assessore al Bilancio **Bianchi Alessandro** il quale dà lettura della nota allegata.

**Consigliere Giulietti Carlo:** “Volevo chiedere, visto che ci sono degli accantonamenti nel bilancio che potevano eventualmente prevedere delle riduzioni anche quasi impercettibili, ma comunque delle riduzioni che in termini monetari economici per la popolazione, magari nelle fasce più esposte, potevano essere considerate, oppure se si è preferito mantenere tali le tariffe? Comunque non aumentarla male non fa. Non si è fatto qualche ragionamento in questo senso cioè eventualmente ridurre qualcosa di TASI”.

**Assessore Bianchi Alessandro:** “Il Bilancio di Previsione lo abbiamo approvato il 27 dicembre vi è arrivata la notifica del deposito del Bilancio di Previsione il 29 dicembre ed avete avuto 28 giorni per presentare richieste di variazione. Non lo avete fatto perché chiaramente voi siete bravi a parlare, ma non siete bravi a fare, quindi evidentemente non sapete neanche voi come fare. E' facile fare demagogia, dire che comunque da parte mia getto fumo negli occhi dei cittadini, quindi spiegateci bene come fare un intervento di questo tipo e lo valuteremo”.

**Consigliere Tosco Nicoletta:** “A parte la risposta che la trovo estremamente impropria, non è stato detto *voi potevate, voi dovevate*, è stato solo chiesto se avete preso in considerazione la possibilità di abbassare la TASI per le fasce più deboli. Avete valutato l'incidenza dei redditi dei più deboli? Per alleggerire un po' chi ha più bisogno. Nessun tipo di demagogia, abbiamo solo chiesto *voi avete fatto queste considerazioni o no?*”.

**Assessore Bianchi Alessandro:** “Mi spiega lei come chiudere il Bilancio”.

**Consigliere Tosco Nicoletta:** “Allora Assessore le spiego come dovrebbe rispondere in questo caso La risposta poteva essere: “*guardi abbiamo fatto delle proiezioni, ma non riuscivamo chiudere il Bilancio*”, ma la risposta è *mi spiegate voi come chiudere il Bilancio* non è politicamente corretta”.

**Assessore Bianchi Alessandro:** “Scrivetelo nel prossimo volantino”.

**Consigliere Giulietti Carlo:** “Non siamo al Bar Sport, abbiamo fatto una richiesta politica. Non si parlava di volantini, era una domanda a cui si poteva rispondere pertinentemente”.

**Assessore Bianchi Alessandro:** “Sì certo, ma siccome su facebook, qualche giorno fa, avete scritto l'antologia delle stupidate, le tasse sono sempre le stesse, i servizi calano, voi dovete solo stare zitti. Chiaro”

**Consigliere Tosco Nicoletta:** ” Eh no...!”

**Consigliera Rosistolato Angelica** ” Siamo in democrazia”

**Consigliere Tosco Nicoletta:** “Rispondere così è maleducazione”.

**Assessore Bianchi Alessandro:** “Parliamo di cosa avete detto sul bilancio. IMU, TASI, TOSAP, sempre le stesse, un nuovo mutuo che dopo mi spiegherete”.

**Consigliere Giulietti Carlo:** “Non è un pretesto per tirar fuori volantini o facebook, era una domanda politica a cui credevo potesse essere data una risposta politica. Tutto qui. Non c'è

nessuna polemica. Nel Consiglio precedente ho chiesto se preventivavate di poter mantenere o di ridurre la TASI ed è stata mantenuta tale. Nessun riferimento a volantini o a facebook”.

**Sindaco:** “E’ sempre facile portare in Consiglio delle osservazioni, l’opposizione l’ho fatta anch’io, però alle osservazioni servono i fatti. Io come Consigliere di opposizione ho sempre fatto osservazioni sul bilancio, ma venivo con gli emendamenti e dicevo tolgo da qua per mettere la. Il totale del bilancio di previsione deve collimare. Mi aspettavo sinceramente degli emendamenti al bilancio, ed è giusto, poi il Revisore del conto poi farà giustamente le proprie valutazioni. Non abbiamo visto niente”.

**Consigliere Giulietti Carlo:** “Ma non è che noi stavamo parlando di emendamenti, abbiamo chiesto se aveste palesato l’ipotesi, visti gli accantonamenti che nel bilancio ci sono stati, di poter ridurre la TASI. E’ stata una domanda che non prevede nè risposte relative su emendamenti sul bilancio, nè a come sistemare i vari conti di bilancio, nè tantomeno, ripeto, a cose da Bar Sport che possono essere riportate in consiglio comunale quali facebook o volantini. E’ dialettica, politica di paese e ben prima di noi si facevano questo tipo di dialettiche in paese, quindi non siamo noi maestri in questo”.

**Sindaco:** “Sui fatti no, sui contenuti. Una valutazione l’abbiamo fatta. Tanti Comuni applicano la TASI in eccedenza sull’IMU, sui capannoni e seconde case e Casaleone è un Comune che non l’ha mai fatto con questa Amministrazione, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto, mai fatto e soprattutto, lo vedremo poi in bilancio di previsione, da 7 anni a questa parte a Casaleone i cittadini non pagano un centesimo in più di imposte da quel famoso bilancio del 2012. Parlano i fatti ed i numeri”.

Il Sindaco pone dunque in votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

I Consiglieri presenti in aula sono n. 13.

Votanti: n. 13

Voti favorevoli n. 9 (Gennari Andrea, Cagalli Stefano, Fazioni Monica, Bianchi Alessandro, Perazzini Marco Andrea, Gallo Veronica, Contarelli Luciana, Gobbi Lara, Leardini Nicola)

Voti contrari n. n. 4 (Fabben Marica, Giulietti Carlo, Tosco Nicoletta, Rosestolato Angelica)

Astenuti: //

**Il Sindaco** pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente esito:

I Consiglieri presenti in aula sono n. 13.

Votanti: n. 13

Voti favorevoli n. 9 (Gennari Andrea, Cagalli Stefano, Fazioni Monica, Bianchi Alessandro, Perazzini Marco Andrea, Gallo Veronica, Contarelli Luciana, Gobbi Lara, Leardini Nicola)

Voti contrari n. n. 4 (Fabben Marica, Giulietti Carlo, Tosco Nicoletta, Rosestolato Angelica)

Astenuti: //

Il Sindaco proclama dunque l'esito della votazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (COMPONENTE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2018.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE con l'art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), viene istituito il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale), costituita dalle componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui rifiuti), in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU e TARES;

VISTO l'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) comma 669, come modificato dall'art. 1 comma 14 lett. b) della Legge 208/2015, Legge di stabilità 2016, che dispone: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

VISTO inoltre l'art. 1, commi 640-675-676-677-678-683, della Legge 27 dicembre 2013 n°147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, nei quali si stabilisce che:

- *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”* (comma 640);
- *“La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”* (comma 675);
- *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”* (comma 676);
- *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. ...”* (comma 677);
- *“Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”* (comma 678);
- con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (comma 682);
- *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”* (comma 683);

VISTO l'art. 1 comma 26 della legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri*

generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;

VISTO l'art. 1 comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) che prevede che “All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

VISTO l'art. 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018) che prevede che “All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018»;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, il Comune approva le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili, con la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, fino anche al loro azzeramento, nel rispetto del limite massimo del 2,5 per mille (1 per mille per i fabbricati rurali strumentali), oltre a quello per cui la somma delle aliquote IMU e TASI, per la medesima fattispecie imponibile, non può superare le aliquote massime IMU consentite dalla legge in relazione a ciascuna tipologia di immobile al 31/12/2013;

RITENUTO, per ragioni di equità fiscale e per il fatto che il tributo TASI risulta una componente del tributo IUC che tiene conto anche delle modalità applicative dell'IMU, di stabilire le aliquote TASI in modo differenziato in base alla tipologia e destinazione degli immobili, con la considerazione, inoltre, che i servizi indivisibili, alla cui copertura finanziaria la TASI risulta parzialmente rivolta, risultano alcuni a beneficio soprattutto dei cittadini residenti (es. servizi di anagrafe), altri soprattutto per la popolazione ed attività insediate sul territorio, ma anche quella di passaggio (es. verde ed illuminazione pubblica) ed altri a beneficio di determinate zone del territorio, dove vi è prevalenza di immobili di tipologia D destinati ad attività economiche di maggiori dimensioni (es. attività di vigilanza, che si esplica in modo prevalente sulle direttrici di maggior traffico e punti di criticità ambientale), oppure di fabbricati rurali ad uso strumentale (es. attività di vigilanza in zone rurali soggette maggiormente a fenomeni di randagismo, abbandono rifiuti, ecc.);

RILEVATO che la suddetta previsione TASI, stimata in complessivi Euro 23.000,00 concorrerà al finanziamento parziale dei servizi indivisibili del Comune, così come di seguito individuati (sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018):

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>IMPORTO</b>
10 - trasporto e diritto alla mobilità	5 - viabilità e infrastrutture stradali	€ 350.550,00
3 - ordine pubblico e sicurezza	1 - polizia locale e amministrativa	€ 94.750,00
12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - servizio necroscopico e cimiteriale	€ 34.500,00
9 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 10.000,00
12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 185.200,00
	Totale	€ 675.000,00

VISTE le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) approvate in data 29/11/2017 con deliberazione C.C. n° 77, (che conferma per l'anno 2018 le aliquote dell'anno 2017) nella seguente misura:

- a) aliquota del **0,35 (zerovirgolatrentacinque) per cento** per i fabbricati destinati ad abitazione principale di categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze, con detrazione di €.200,00;
- b) aliquota ordinaria dello **0,99 (zerovirgolanovantanove) per cento**;
- c) aliquota dello **0,89 (zerovirgolaottantanove) per cento** per i fabbricati di categoria C/1 e C/3;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 24 del 10/04/2017 ad oggetto: Approvazione delle aliquote TASI – Tributo per i Servizi indivisibili (componente della IUC – Imposta Unica Comunale) anno 2017”;

RITENUTO di confermare per l’anno **2018** le aliquote per l’applicazione della TASI deliberate l’anno precedente nella seguente misura:

1. aliquota **2,5 per mille** per le abitazioni principali, come definite per legge ai fini IMU, classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;
2. aliquota **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
3. aliquota **azzerata** per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti.

DATO ATTO che la somma delle suddette aliquote TASI e delle aliquote IMU confermate per l’anno 2018, per ciascuna fattispecie imponibile, rispetta i vincoli di cui all’art. 1, commi 640 e 677, della Legge 27/12/2013 n. 147, per cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (6 per mille per le abitazioni principali);

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, come modificato dall’art. 1 comma 14 lett. e) della Legge 208/2015 stabilisce, tra l’altro, quanto segue:

*“[...] Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTO l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO che con [Decreto del Ministro dell’interno](#) del 29 novembre 2017 è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali per cui l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato

fino a tale data;

VISTO l'art. 42 (Attribuzioni dei Consigli) comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti giusto verbale n. 01 in data 22/01/2018, prot. n. 771 ai sensi dell'art. 239 comma 1 n. 7) del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti ;

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno **2018** le aliquote del tributo comunale per i servizi indivisibili - TASI, componente del tributo IUC (Imposta Unica Comunale), ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147, e delle altre disposizioni vigenti per lo stesso, nella seguente misura:
  - aliquota **2,5 per mille** per le abitazioni principali, come definite per legge ai fini IMU, classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;
  - aliquota **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
  - aliquota **azzerata** per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti.
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini previsti dall'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 14 lett. e) della Legge 208/2015;
- 4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



# COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

---

## Parere di regolarità tecnica

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (COMPONENTE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2018**

Visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ei. , si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Casaleone, 17/01/2018

Firmato digitalmente  
FARINAZZO ROBERTA





# COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

---

## **Parere di regolarità contabile**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (COMPONENTE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2018**

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Casaleone, 17/01/2018

Firmato digitalmente  
ROBERTA FARINAZZO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
GENNARI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
CHIARA MAZZOCCO

---

### DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/02/2018.

Data, 27/02/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Firmato digitalmente  
Lucia Bonfante

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 29/01/2018 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 27/02/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Firmato digitalmente  
Lucia Bonfante